

PREVEDI

Vademecum per le Imprese iscritte in Cassa Edile di Roma e Provincia

Roma, 19 febbraio 2025

La presente nota ha carattere tecnico-strumentale e riporta in sintesi gli estremi essenziali delle attribuzioni e adempimenti propri del datore di lavoro, in ordine alla modalità di adesione e al processo di contribuzione al Fondo Pensione PREVEDI.

Detta nota è stata elaborata sulla base della riproduzione per estratto della Lettera Circolare CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) n.10/24 del 6 maggio 2024, versione riletta e aggiornata dell'analoga Lettera Circolare n.26/12 del 20 agosto 2012, riferente "Gestione Amministrativa del Fondo Pensione PREVEDI - Standard tecnici e organizzativi".

Nelle intenzioni di questa Cassa Edile, essa ha lo scopo pratico di limitare l'annoso problema delle incessanti segnalazioni di omissione e incongruenza contributiva inerente alle posizioni dei lavoratori iscritti rispetto alle aliquote dovute al Fondo Pensione PREVEDI, che compromettono il processo di riconoscimento della regolarità delle imprese, atteso che la contribuzione all'anzidetto fondo rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile delle aziende secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili (ex Accordo delle Parti Sociali del 18/11/2014).

E, in ogni modo, è opportuno ricordare che all'impresa datrice è fatto obbligo di indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo PREVEDI, ivi compreso il contributo contrattuale, in modo che sia sempre presente il riferimento "Fondo PREVEDI" (ex Accordo Parti Sociali del 21/12/2017).

Come chiarimento preliminare al testo, per prevenire ogni responsabilità ed evitare equivoci, a conferma delle disposizioni rese nella richiamata Lettera Circolare, in correlazione ai dettami della normativa vigente in materia nella sua evoluzione, dobbiamo opportunamente precisare che quanto di seguito esplicato muove dal principio della natura trilaterale del rapporto giuridico costitutivo (Fondo, Impresa, Lavoratore) rispetto cui, nell'ambito di riferimento della gestione amministrativa del Fondo Pensione PREVEDI e per l'esito conforme alla legge, l'impresa datrice assume e svolge un ruolo di coinvolgimento attivo e dinamico in direzione e nell'interesse esclusivo del lavoratore, nella qualità di iscritto all'anzidetto fondo.

Difatti, in rapporto alla centralità dell'impresa datrice nel riferito impianto gestionale, con riguardo all'espletamento degli adempimenti assegnati nel processo di adesione al Fondo pensione PREVEDI,

segnatamente in applicazione delle direttive emesse da COVIP (Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione) e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il 24 aprile 2008, il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione di ciascun dipendente, è tenuto a verificare la scelta di destinazione del TFR effettuata dal lavoratore in occasione di precedenti rapporti di lavoro e la eventuale scelta di contribuire alla previdenza complementare.

Al fine determinato, per come previsto, il compito principale dell'impresa datrice, da intendersi come manifestazione delle sue responsabilità, è quello di verificare la condizione del lavoratore edile al momento dell'assunzione, con riferimento alla posizione contributiva attestata dal Fondo PREVEDI.

La verifica relativa alle scelte contributive del lavoratore al Fondo Pensione PREVEDI viene effettuata tramite apposita funzionalità nell'area del sito web riservata alle aziende ("Area Aziende" nella home page del sito internet di PREVEDI), a cui il datore di lavoro accede dopo apposita procedura di registrazione. Stabilito che, sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, il Fondo Pensione PREVEDI, per funzioni, è titolare della gestione della base dei dati, il sito internet all'indirizzo web www.prevedi.it costituisce per le imprese il supporto operativo standard per lo scambio dei flussi informativi.

Se il lavoratore neoassunto risulta, alla verifica nel sito web di PREVEDI, già iscritto al Fondo Pensione con contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale obbligatorio (contributo percentuale sulla retribuzione e/o TFR maturando) il datore di lavoro effettuerà i corrispondenti versamenti contributivi a partire dalla data di assunzione del lavoratore medesimo. Il contributo TFR, e i contributi percentuali sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro si sommano al contributo contrattuale a PREVEDI.

La scelta di destinazione del TFR (sia quella di mantenimento in azienda che quella di conferimento del TFR alla previdenza complementare) permane anche in caso di variazione del datore di lavoro: ne deriva che tale scelta non deve essere ripetuta alla variazione del datore di lavoro, tranne nel caso di riscatto totale della posizione previdenziale maturata presso la forma pensionistica complementare a cui fosse eventualmente iscritto il lavoratore.

La scelta di mantenimento in azienda può essere modificata tramite conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare. Tale conferimento, una volta avvenuto, può essere modificato dall'aderente – fino alla eventuale sospensione – attraverso la compilazione dell'apposita modulistica. Il lavoratore edile può scegliere, se lo desidera, di versare a PREVEDI il proprio TFR scegliendo tra le seguenti misure: 0% - 18% - 100% del TFR maturando.

Se il lavoratore neoassunto non risulta aver attivato altre fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale, si pongono le seguenti alternative b.1) e b.2): b.1) il lavoratore aveva a suo tempo compilato il modello TFR 1 o TFR2 destinando il TFR alla previdenza complementare (scelta b.1.1) oppure mantenendolo in azienda (scelta b.1.2).

b.1.1) Il lavoratore aveva già conferito il TFR alla previdenza complementare.

La legge prevede che il lavoratore non possa mantenere il TFR in azienda in quanto a suo tempo lo aveva già destinato alla previdenza complementare, a meno che, dopo tale destinazione, non abbia esercitato il riscatto totale presso il fondo pensione a cui aveva aderito (ex Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008).

Se il lavoratore non ha effettuato il riscatto totale, dovrà scegliere se continuare a versare il TFR alla forma pensionistica alla quale aveva aderito, oppure destinarlo a Prevedi (se lo aveva già destinato a Prevedi, non deve fare nient'altro). Se il lavoratore non aveva già destinato il TFR a Prevedi e desidera farlo, dovrà compilare il modulo di integrazione contributiva, scegliendo se versare anche il contributo percentuale sulla retribuzione a proprio carico, che comporta il contestuale versamento dell'1% della retribuzione a carico del datore di lavoro.

b.1.2) Il lavoratore aveva mantenuto il TFR in azienda.

Il lavoratore può decidere in qualsiasi momento di integrare la contribuzione contrattuale a PREVEDI, compilando il modulo di integrazione contributiva e scegliendo in questo modo tra le seguenti modalità contributive: - contribuzione completa: (minimo) 1% retribuzione mensile a carico lavoratore + 1% retribuzione mensile a carico datore di lavoro + TFR maturando; - contribuzione senza TFR: (minimo) 1% retribuzione mensile a carico lavoratore + 1% retribuzione mensile a carico datore di lavoro; - contribuzione solo TFR: solo TFR maturando. Qualora invece il lavoratore non voglia versare al Fondo contribuzioni aggiuntive a quella contrattuale, continueranno gli effetti della scelta di mantenimento del TFR in azienda già fatta a suo tempo.

b.2) Il lavoratore prima dell'assunzione non aveva mai effettuato alcuna scelta in merito al proprio TFR, né esplicita né tacita (tacito conferimento al fondo pensione di categoria) oppure aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare da cui era poi uscito riscattando integralmente la posizione individuale.

Il lavoratore neoassunto ha sei mesi di tempo per scegliere se destinare il proprio TFR alla previdenza complementare o mantenerlo in azienda. Se decide di versare a PREVEDI il TFR e/o il contributo percentuale sulla retribuzione dovrà semplicemente compilare il modulo di integrazione contributiva disponibile nel sito web www.prevedi.it.

Per mantenere il TFR in azienda, invece, il lavoratore dovrà effettuare tale scelta sul modello TFR2. In caso di mancata scelta entro sei mesi dalla data di assunzione, scatta il tacito conferimento al Fondo PREVEDI di tutto il TFR che matura dal settimo mese (compreso) successivo all'assunzione. In quest'ultimo caso, il TFR del lavoratore che matura di mese in mese si somma al contributo contrattuale che il datore di lavoro deve versare dal momento dell'assunzione. Il modulo di integrazione contributiva, naturalmente, può essere compilato anche dopo la tacita destinazione del TFR a PREVEDI.